

SCHEMA DI CONVENZIONE

BONUS TARIFFA SOCIALE ANNO 2020

Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e fornitura idrica, sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi della normativa vigente in materia.

Presso la sede del Comune di Falconara Marittima P.zza Carducci n. 4

tra

- il Dott. Alberto Brunetti, nato a [REDACTED] e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la Sede del Comune di Falconara Marittima, sita in P.zza Carducci n. 4, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire non in proprio bensì nella sua qualità di Dirigente del IV Settore Servizi alla Persona e alla Collettività - U.O.C. Attività e Servizi Sociali in rappresentanza del Comune di Falconara Marittima, C.F. e P.I. 00343140422, ai sensi dell'art. 107, comma 3°, lettera c) del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 21 del 13/05/2013

e

- il CAF, P.IVA iscrizione all'albo n°.....
con sede in – CAP – Via n....., in
seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio
.....con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante
.....

PREMESSO

- *che il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 attuativo del art. 1 c. 375 L.266/05 – “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute”-*
 - a) ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE;
 - b) ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- *che la deliberazione ARG/elt 117/08 approva le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati e apporta integrazioni e modificazioni al TIT (il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia*

elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica);

- *che il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 - "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"- convertito e modificato dalla Legge 2/2009 -*
 - a) ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2009, che le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale;
 - b) la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
 - c) inoltre l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;
- *che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ha approvato il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";*
- *che il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 ha approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013, n.159";*
- *che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 Ottobre 2016 introduce le modalità di accesso, di riconoscimento e di erogazione del "Bonus acqua";*
- *che con Deliberazione 897/2017/R/idr della Autorità per l' Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (ARERA-Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente- dal 1° gennaio 2018) è stato approvato il Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati;*
- *che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e ss.mm.ii., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale (CAF);*
- *che secondo l'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164 il CAF può avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni;*

- *che con Deliberazione ARERA 499/2019/R/com si aggiornano i valori di soglia ISEE per l'accesso ai bonus sociali dal 1° Gennaio 2020, passando da 8.107,50 a 8.265,00 Euro, così come stabilito dal art 1 comma 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/12/2016;*
- *che la Deliberazione ARERA 3/2020/R/idr del 14/01/2020 ha aggiornato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG) e al Testo integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l'articolo 57-bis del Decreto Legge n.124 del 26/10/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 157 del 19/12/2019. La norma, nella fattispecie, prevede che dal 1 gennaio 2020 il Bonus Sociale Idrico è esteso anche ai titolari di Reddito e Pensione di Cittadinanza, come già previsto per elettricità e gas (Deliberazione ARERA 165/2019/R/com);*
- *che, con Determina Dirigenziale n. _____ del _____, si è proceduto all'approvazione del presente Schema di Convenzione tra il Comune di Falconara M.ma ed i CAF territoriali per il 2020, con possibilità di proroga per gli anni successivi salvo modifiche della legislazione vigente.*

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Servizio ISEE

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 7 novembre 2014;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE.

Art. 2 Servizio bonus tariffa sociale

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione per la fornitura di Energia Elettrica, Gas e Servizio Idrico;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off-line;
- fornire ai cittadini il servizio in maniera completamente gratuita impegnandosi a non chiedere corrispettivi per l'assistenza relativa al servizio bonus sociale;
- trasmettere le istanze entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento alla piattaforma SGATE secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma www.sgate.anci.it.

Art. 3 Informazioni al cittadino

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4 Conservazione dei dati

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 5 Trattamento dei dati personali degli utenti

Il CAF è Contitolare del Trattamento dei dati personali raccolti a tal fine e pertanto informerà gli utenti che presentano le domande, in quanto interessati, in merito al trattamento degli stessi, richiedendo il consenso al trattamento. Gli utenti dovranno essere informati dal CAF che le dichiarazioni e i dati documentali, sono acquisiti e trasmessi al sistema SGATE, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente convenzione conformemente al Regolamento UE 2016/679.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata, e della perfetta tenuta e custodia della documentazione, così come stabilito dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 6 Responsabilità

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Falconara Marittima rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 7 Compensi

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune s'impegna a corrispondere per ogni pratica trasmessa dal CAF e validamente acquisita dalla piattaforma SGATE, nei limiti delle somme assegnate al Comune da ANCI nell'ambito del processo di rimborso dei maggiori oneri, previa emissione di fattura e previa verifica della regolarità contributiva (DURC), euro 2,50 + IVA . Al CAF non saranno riconosciute somme per domande che risultino non ammesse o cessate dal Sistema SGATE.

Ciò premesso:

- 1) il CAF trasmetterà al Comune l'elenco annuale nominativo, comprensivo di codice fiscale e in formato elettronico delle pratiche evase e inserite nel Sistema SGATE, comprendendo esclusivamente le pratiche ammesse dal sistema (non vanno perciò computate quelle "non ammesse" o "cessate");
- 2) l'elenco di cui sopra deve essere distinto per tipologia di bonus (elettrico, gas naturale e idrico) e va trasmesso entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo pena decadenza del rimborso dei costi di gestione;
- 3) il Comune effettua il controllo anagrafico degli utenti che hanno presentato istanza ai CAF sulla base dell'elenco pervenuto;
- 4) il CAF fattura quanto spettante in un'unica soluzione, per anno di competenza, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comune riguardo al numero e alla tipologia di pratiche che hanno superato il controllo anagrafico.

Si precisa che, qualora la copertura finanziaria risultasse insufficiente, il compenso suindicato verrà ridotto in proporzione.

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il CAF o la società eventualmente incaricata si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione. Ai fini di quanto sopra, il CAF s'impegna a comunicare al Comune il proprio codice IBAN del cosiddetto "Conto Dedicato". Ai sensi del succitato art. 3 costituisce causa di risoluzione della presente convenzione il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Art. 9 Registrazione e spese

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con bolli, diritto e spese di registrazione a carico del soggetto che ne ha interesse. Tutte le spese e gli oneri, inerenti il presente atto, sono a carico del CAF sottoscrittore, salvo diverse previsioni di legge.

Art. 10 Durata

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2020 con possibilità di proroga per gli anni successivi salvo modifiche della legislazione vigente.

Art. 11 Risoluzione anticipata della convenzione

Il Comune di Falconara M.ma si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione anticipata della convenzione in caso di grave inadempimento da parte del CAF. E' fatta

salva la facoltà di disdetta anticipata di uno dei due contraenti a mezzo PEC entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 12 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, è competente il foro del Tribunale di Ancona.

Art. 12 Disposizioni finali

La presente convenzione riguarda le procedure riferite al "Bonus elettrico", "Bonus gas" e "Bonus Idrico".

Per tutto quanto non previsto nella convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Comune di Falconara Marittima
Il Dirigente IV Settore
Servizi alla Persona ed alla Collettività
Dott. Alberto Brunetti

Per il CAF _____
Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.